

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

“Comunità Energetica Rinnovabile ENSIEME CORTALE”

In breve “CER ENSIEME CORTALE”

Articolo 1 – Denominazione e premesse

È costituito, ai sensi dell'art 36 e seguenti del Codice civile denominato *l'Associazione di Promozione Sociale* a partecipazione aperta denominata “Comunità Energetica Rinnovabile ENSIEME CORTALE, in breve “CER ENSIEME CORTALE” (di seguito “CER” o “Associazione”).

L' *Associazione* aderisce alla FONDAZIONE ENERGIE D'INSIEME in breve “FONDAZIONE ENSIEME”, con sede in Catanzaro, via Abruzzi nr. 34, costituita a rogito dott. Perrella Gianluca, notaio, in data 09 maggio 2023, nr. 106329 del Rep. 30600, nel prosieguo chiamata anche “FONDAZIONE”. Tale adesione si esplica attraverso clausole statutarie appositamente predisposte ed autolimitazioni operative che attuano l'identità causale del rapporto associativo stabilito dai singoli soci, tanto nei confronti dell'Associazione, quanto della FONDAZIONE di cui appunto l'Associazione è membro Partecipante. L'Associazione – allo stesso modo della FONDAZIONE - si propone di perseguire il beneficio comune e operando, per il bene e il progresso della Patria e dell'Umanità, in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, ambiente e territorio, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni, e tutti i portatori di interesse in genere, per ridurre la povertà economica, sociale, culturale ed energetica e valorizzare il territorio e le sue risorse culturali, produttive, professionali, sociali in ogni campo della vita umana, in ossequio agli statuti e regolamenti che la contraddistinguono e che vincolano tutti gli associati.

L' *Associazione* è disciplinata dal presente Statuto, nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali, nonché degli Statuti della Fondazione ed in conformità con i principi ed i valori etici e fondanti della stessa.

L' *Associazione* è, quindi, parte integrante di una “rete sociale” (denominato “Sistema ENSIEME”) più ampio che vede, ad un livello gerarchico superiore, la Fondazione e che a sua volta vede, a livello gerarchico superiore, il principio ispiratore del perseguire il beneficio comune.

Articolo 2 – Sede e durata

L'**Associazione** ha sede nel Comune di _____ in Via/Piazza _____ per come indicato nell'atto costitutivo.

L'eventuale variazione della sede potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria degli associati e non richiederà formale variazione del presente Statuto, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti a seguito della delibera del Consiglio Direttivo. È possibile istituire sedi secondarie, previa apposita delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci.

L'Associazione costituisce anche una base associativa territoriale di FONDAZIONE ENSIEME e gode di autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale, anche nei confronti della stessa, a cui aderisce come membro Partecipante ed a cui si ispira, condividendone le scelte, le finalità e i valori e principi statuari. L'Associazione opera in tutto il territorio su cui insiste la Cabina Primaria a cui afferiscono le utenze elettriche

degli associati.

La durata dell'Associazione, salvo quanto stabilito all'art. 8, è a tempo indeterminato.

Articolo 3 – Statuto, finalità e attività di interesse generale

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dei principi generali di cui in premessa. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

L'Associazione ha lo scopo di costituire una comunità di energia rinnovabile aperta a tutti, soggetti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, dell'art. 42 bis, DL 30 dicembre 2019, n. 162, dell'art.31 del D lgs n.199/2021 di attuazione della Direttiva sopra citata, c.d. RED II, dell'art.2 della legge regionale n.25/2020 e di svolgere tutte le attività da queste consentite.

L'obiettivo dell'**Associazione** è di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai suoi membri e alle aree locali in cui opera la comunità, con esclusione di profitti finanziari, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici degli associati all'interno degli ambiti territoriali delimitati ai sensi dalla normativa in materia sopra indicata.

L'**Associazione** si propone di operare in campo sociale, culturale ed istituzionale al fine di promuovere:

- la produzione, lo scambio, l'accumulo e la cessione di energia rinnovabile ai fini dell'autoconsumo e per la riduzione della povertà energetica e sociale;
- la realizzazione di forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici in genere.

In particolare, sono scopi istituzionali dell'Associazione, da eseguirsi inderogabilmente di concerto e utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalla Fondazione, le seguenti attività:

- costituirsi come Comunità Energetica Rinnovabile aggregando utenze private e pubbliche, che potrà essere efficacemente utilizzata anche per beneficiare degli incentivi previsti dalla normativa italiana vigente in materia, (**dagli emanandi decreti attuativi del D. lgs n.199/2021**) delle risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e da ogni altra fonte di risorse finanziarie;
- organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dall'associazione stessa ai sensi dell'art. 1, lett. o) dell'Allegato A alla Delibera ARERA n. 318/2020, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di associati o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli associati come clienti;
- sostenere progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, all'aumento dell'efficienza energetica e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impiego equilibrato delle risorse del territorio di riferimento;
- promuovere e adottare contratti di fiume, di lago e di costa, quali strumenti volontari di programmazione, progettazione territoriale strategica negoziata e fattori di resilienza, per la valorizzazione degli elementi naturalistici, culturali, produttivi, e artistici dei territori e ai fini dello

sviluppo sostenibile, della tutela degli habitat e per la realizzazione della economia circolare nella Regione;

- avviare e stipulare protocolli d'intesa con le scuole del territorio volti a sensibilizzare gli studenti e ad ispirare modifiche comportamentali in grado di influenzare la più ampia comunità sociale attraverso la famiglia e gli amici, con l'obiettivo della partecipazione degli studenti alle modalità di utilizzo dell'energia per la riduzione della povertà energetica e sociale;
- avviare, rilasciando mandato con rappresentanza alla Fondazione, la richiesta per l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa;
- stipulare, rilasciando mandato con rappresentanza alla Fondazione, accordi e convenzioni con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con GSE e i gestori della rete di distribuzione, al fine di ottimizzare la gestione, l'utilizzo delle reti di energia e l'accesso non discriminatorio ai mercati dell'energia;
- erogare qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti e purché condiviso con la Fondazione e da questo eseguito per come indicato nella Statuto della stessa.

L'**Associazione** si qualifica come ente non commerciale senza scopo di lucro e pertanto il suo patrimonio non potrà essere distribuito tra i soci, anche indirettamente, a meno che la destinazione sia imposta per legge.

Tuttavia, qualora in ossequio alla realizzazione degli scopi istituzionali, si richiedesse l'attribuzione ai soci di una remunerazione economica ai loro esborsi finanziari, tali attribuzioni saranno gestite secondo legge.

Tutti gli acquisti di servizi rilevanti ovvero che quelli riguardano l'espletamento delle proprie attività statutarie ovvero gli investimenti di ogni genere ovvero per necessità che dovessero palesare nel tempo gli associati, e di importo non irrisorio, saranno inderogabilmente e senza esclusione alcuna, veicolati o acquistati dalla Fondazione che vi provvederà ai sensi dello Statuto della stessa. Deroghe potranno essere concesse, per iscritto, dalla Fondazione per specifici affari e/o acquisti.

L'**Associazione** non può costituire l'attività commerciale e industriale principale degli associati.

Articolo 4 - Patrimonio

Il Patrimonio dell'**Associazione** è costituito:

- dai beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'**Associazione**;
- dalla quota di iscrizione e le quote associative annuali;
- da eventuali contributi, donazioni, e lasciti;
- da eventuali fondi di riserva;
- dai versamenti liberamente effettuati dagli associati, destinati a specifiche finalità, da individuarsi ad opera del Consiglio Direttivo;
- da ogni altra entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

Articolo 5 – Bilanci ed esercizi

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il Bilancio dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione. Il Bilancio deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente.

Articolo 6 -Associati

Gli Associati che esercitano potere di controllo sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D. Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile.

La qualifica di associato è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione oltre che il gradimento favorevole da parte della Fondazione, contro la cui decisione di diniego non è ammesso appello.

All'atto della presentazione della domanda di adesione, ogni aspirante associato ha diritto di prendere visione del presente Statuto, di quello della Fondazione, nonché del diritto della Fondazione stessa di esprimere il qualsiasi momento, anche successivo all'adesione, il proprio inappellabile ed insindacabile gradimento sul richiedente e su ogni altro Socio dell'associazione, e di essere informato su ogni aspetto - legale, fiscale, operativo – conseguente alla sua adesione all'Associazione.

Articolo 7 – Diritti e doveri degli Associati

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra i soci, fatto salvo quanto necessario a contribuire a combattere la povertà energetica ai sensi di quanto previsto al considerando 67 della direttiva 2001/2018.

Gli associati mantengono i propri diritti come clienti finali ai sensi della regolamentazione in materia di energia, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia.

Tutti gli Associati sono tenuti all'annuale versamento:

- della quota associativa in forma anticipata sull'esercizio contabile nell'importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea;

La partecipazione del Socio all'Associazione è aperta e volontaria e può avvenire contribuendo come segue:

1. **Assetto BASE:** in cui il socio partecipa alla Configurazione energetica come utente consumatore e/o produttore, con i propri POD e con i propri impianti/apparati, presenti e futuri, e sempre che questi rispettino i requisiti normativi della Configurazione, contribuendo così allo sviluppo dell'associazione e godendo di tutti i benefici che derivano dall'appartenere all'Associazione;

2. **Assetto ATTIVO:** in cui il socio dell'associazione, oltre all'Assetto Base, contribuisce in modo attivo e propositivo alla Configurazione, con operazioni, quali quelle indicate di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) partecipando agli investimenti dell'Associazione ed ottenendo una remunerazione dell'investimento (secondo una logica di gestione del patrimonio mobiliare/risparmio);
- b) mettendo a disposizione propri spazi (ad esempio la coperture o altri spazi anche non limitrofi) a favore dei progetti dell'Associazione o dei propri membri che ne facessero richiesta per interventi/impianti/apparati che dovranno essere inseriti nella Configurazione Energetica; per la concessione di detti spazi è riconosciuto al socio, dal soggetto concessionario, un canone annuale fissato nel regolamento della CER;
- c) Costituendosi come garante e/o fideiussore della "Comunità Energetica Rinnovabile ENSIEME Cortale", anche utilizzando propri immobili di proprietà, e anche di fronte a soggetti terzi, che intendano finanziare la realizzazione di impianti a fonte rinnovabile, interventi di riqualificazione energetica o altri interventi/attività permessi dallo Statuto, a beneficio dell'Associazione

Qualora il socio è Ente Pubblico (ad esempio un Comune), questo si impegna a partecipare, **non in esclusiva** (potrà aderire ad altre associazioni con scopi anche simili) nella modalità "Assetto ATTIVO" alla vita dell'Associazione, ponendo in essere, senza indugi e senza causare ritardi alle pianificazioni, progettazione, installazione e gestione degli apparati/impianti della Configurazione energetica, tutti gli atti interni ed esterni necessari a consentire installazione di apparati e/o impianti (ad esempio impianti a fonte rinnovabile, sistemi di ricarica veicoli elettrici, o altro); la delibera di adesione all'Associazione dovrà contenere, oltre all'approvazione dell'Atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione, anche l'impegno:

- Promuovere tra i cittadini l'adesione alla Comunità Energetica Rinnovabile denominata "Comunità Energetica Rinnovabile ENSIEME CORTALE" in breve "CER ENSIEME CORTALE, anche attivando una manifestazione di interesse e iniziative conoscitive anche con il supporto della Fondazione Energie d'Insieme;
- a concedere in comodato d'uso, con diritto di prelazione per l'Associazione e/o i suoi membri che spazi di proprietà e nella disponibilità del Socio (ad esempio tetti per installazione impianti a fonte rinnovabile, suoli od aree per installazione sistemi di ricarica veicoli elettrici e relativi parcheggi per gli stessi), all'Associazione o al socio che nel facesse richiesta e sempre che gli usi di detti spazi portino, sviluppo e beneficio all'Associazione;
- Costituirsi come garante dell'Associazione, anche utilizzando gli immobili di proprietà e nella disponibilità dell'Ente, e anche di fronte a soggetti terzi, che intendano finanziare la realizzazione di impianti a fonte rinnovabile, interventi di riqualificazione energetica o altri interventi/attività permessi dallo Statuto, a beneficio dell'Associazione;
- Agevolare in ogni modo e per quanto di competenza del Socio Ente Pubblico tutte le attività dell'Associazione e/o dei suoi membri, emanando atti e/o adeguando quelli esistenti, anche rinunciando ad

incassare oneri concessori, diritti di superficie, occupazione suolo pubblico e altri diritti economici previsti dai Regolamenti dell'Ente per la realizzazione di impianti e/o interventi previsti dagli Statuti dell'associazione e a beneficio della stessa.

La qualifica di Associato dà diritto:

- partecipare all'assemblea con diritto di voto purché in regola sia con il pagamento della quota associativa e che di quanto dovuto alla Fondazione; ciascun associato ha diritto ad un voto;
- a partecipare, anche attivamente su base volontaria, alla vita dell'**Associazione**;
- a partecipare all'elezione degli organi direttivi ed a proporsi come candidato;
- ad essere informati delle iniziative e degli eventi organizzati;
- a partecipare finanziariamente, secondo la propria volontà e disponibilità, alle iniziative ed ai progetti attuati dall' **Associazione**.

Gli Associati sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni del Consiglio Direttivo, nonché agli Statuti ed i Regolamenti della Fondazione, la cui inosservanza può dar luogo alla esclusione del socio.

L'esclusione può aver luogo per comportamento indegno del socio, sia rispetto agli Statuti e Regolamenti dell'Associazione che rispetto a quelli della Fondazione, che potrà segnalare il comportamento indegno al Consiglio Direttivo il quale agirà tutelando l'Associazione e la Fondazione.

L'esclusione può aver luogo per morosità del socio nel versamento delle quote associative e/o di quelle quote richieste e deliberate dal Consiglio Direttivo e/o della quota da devolvere alla Fondazione.

È considerato moroso il socio che ritarda di oltre trenta giorni il versamento della quota suddette.

Le prestazioni fornite dagli associati sono di norma e comunque prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese sostenute ed autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Gli associati danno mandato all'Associazione, in proprio nome e conto, di provvedere alla richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa e agli eventuali rimborsi e a tutti gli incentivi, anche in conto capitale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Gli associati prendono atto che l'Associazione, in quanto soggetto integrato nel "Sistema ENSIEME", conferisce già in Atto Costitutivo, mandato rappresentanza irrevocabile alla Fondazione per implementare, gestire la realizzazione dei progetti, incassarne i benefici e i proventi di questi, dei servizi ancillari, delle attività di cui al presente Statuto, nonché di dare esecuzione al piano di riparto annuale dei benefici approvato annualmente dall'Associazione, secondo quanto previsto dagli statuti e regolamenti di Entrambi gli Enti (Fondazione ed Associazione).

L'associato prende atto che la Fondazione eseguirà il mandato a lei affidato per la gestione di tutti i progetti dell'Associazione, commissionando opere ed attività a soggetti qualificati secondo quanto indicato nel proprio Statuto, trattenendo le somme a essa dovute a qualsiasi titolo e rimborsando il resto dei benefici all'Associazione, la quale è soggetto delegato, responsabile nel decidere il riparto dei benefici ottenuti dall'Associazione in favore esclusivo degli associati.

Articolo 8 – Recesso, decadenza ed esclusione degli associati

La qualità di associato si perde per recesso, dimissioni, esclusione nei casi indicati nel presente Statuto o in quello della Fondazione e per intervenuta comunicazione, in qualsiasi momento, da parte di quest'ultima che il Socio non è più gradito; in nessun caso la Fondazione sarà tenuta a fornire giustificazione in merito alle ragioni che ne hanno determinato la comunicazione di "mancato gradimento del socio" e la comunicazione sarà inappellabile.

La perdita della qualifica di associato non dà diritto alla restituzione delle quote e dei contributi a qualsiasi titolo versati, né ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune.

Gli associati possono recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione e dall'Associazione, fermi restando, qualora l'assemblea decida di prevederli, eventuali corrispettivi da versare in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

Può recedere l'associato che non intende continuare a essere parte dell'Associazione, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con un preavviso di 30 giorni mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri l'avvenuta ricezione.

Il recesso dell'associato ha effetto dalla data indicata dall'associato nel rispetto del preavviso indicato, può avvenire in qualsiasi momento ed è a titolo gratuito.

Le quote associative non saranno rimborsate e gli eventuali finanziamenti conferiti rimarranno in essere ai termini e condizioni pattuiti, salvo che l'**Associazione** deliberi diversamente.

È causa di esclusione dall'**Associazione** la perdita dei requisiti stabiliti dal presente statuto o da quello della Fondazione o nel suo Codice Etico.

Gli associati sono tenuti a comunicare immediatamente all'Associazione il venir meno dei requisiti.

L'esclusione è dichiarata dall'organo di amministrazione nel caso in cui l'associato:

- danneggi moralmente o materialmente l'Associazione o la Fondazione;
- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, all'atto costitutivo, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi associativi sia dell'associazione che della fondazione;
- Su comunicazione da parte della Fondazione di intervenuto mancato gradimento del Socio.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che all'associato sia stato contestato in forma scritta motivandone l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni, nei casi in cui è previsto (non è previsto in caso di comunicazione di mancato gradimento del socio da parte della Fondazione). L'interessato può proporre ricorso all'Assemblea degli associati, che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione del Consiglio Direttivo.

L'associato receduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 9 – Organi associativi

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea degli Associati;

- Il Consiglio direttivo;
- l'Organo di Controllo o il Revisore, ove nominati;
- il Presidente;
- il Segretario, ove nominato;
- il Tesoriere, ove nominato.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di controllo o dell'Organo di revisione in possesso dei requisiti di cui al co.2 art. 2397 del Codice Civile. Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti degli associati.

Articolo 10 -Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'**Associazione** e le sue decisioni obbligano tutti gli associati.

Gli Associati sono convocati in Assemblea dal Presidente oppure da almeno due membri del consiglio direttivo o da un decimo degli associati che ne ravvisino l'opportunità. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro il quarto mese per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio precedente. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato anche in via telematica, contenente l'ordine del giorno, almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'**Associazione**. È ordinaria in tutti gli altri casi. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza o rappresentanza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati o rappresentanti presenti.

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio, a favore esclusivo della Fondazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi degli Associati, in tal caso provvede alla nomina di uno o più liquidatori, ne determina i poteri ed il compenso.

È consentita l'espressione del voto per delega. A ciascun socio può essere conferito un massimo di cinque deleghe. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

L'Assemblea delibera sul Bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, sugli indirizzi e le direttive generali dell'**Associazione**, sulla nomina/revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, sull'esclusione degli associati e su quant'altro è ad essa demandato per Statuto.

L'Assemblea delibera inoltre in merito a:

- la quota associativa annuale;
- l'utilizzo degli importi netti in entrata netti dalle attività svolte dall'associazione nell'ambito del presente statuto quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'utilizzo degli importi di cui all'art. 42 bis, commi

8 e 9, DL 30 dicembre 2019, n. 162 (la tariffa incentivante ai sensi del DM 15.09.2020 e il contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica condivisa ai sensi della delibera ARERA 318/2020), nonché degli ulteriori importi previsti e riconosciuti alla Comunità Energetica dal D Lgs n.199/2021 per la destinazione alla riduzione dei costi energetici degli associati anche tramite compensazione per gli eventuali rimborsi di pagamenti delle bollette ove la comunità deliberi di accettare la delegazione di pagamento per le bollette degli associati ai sensi dell'art. 42 bis, comma5, lett. c) DL 162/2019 o per la destinazione degli importi stessi a iniziative di carattere sociale e a tutela della povertà energetica o per la riqualificazione ambientale o il sostegno sociale nell'area della comunità, sia nel caso di impianti a fonti rinnovabili in cui il produttore sia la Comunità Energetica, sia nel caso di impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità, ma gestiti come produttore da soggetto terzo o un associato della Comunità Energetica, secondo quanto previsto dalla Delibera 318/2020 di ARERA;

- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione e su quanto espressamente previsto dalla legge e dal presente statuto; nel caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione verrà destinato alla Fondazione.

Il voto degli Associati in Assemblea è palese, tranne nei casi riguardanti le persone.

Per tutte le adunanze è redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e custodito presso la sede dell'**Associazione**.

Tutti gli associati possono visionare i verbali di Assemblea.

Le riunioni possono svolgersi anche in audio/video conferenza, fermo restando la possibilità di accertare l'identità dei partecipanti, la corretta verbalizzazione dell'Assemblea e la possibilità di tutti i presenti di partecipare alla discussione e alle votazioni.

Articolo 10 - Consiglio direttivo

L'**Associazione** è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, sempre dispari, scelti come segue:

- nr. 1 (uno) membro permanente di nomina da parte della Fondazione Ensieme;
- nr. 1 (uno) membro permanente di nomina da parte della Pubblica Amministrazione Comunale che risulti tra i Soci Fondatori dell'Associazione;
- un numero di membri permanenti di nomina a cura degli altri fondatori e tali che il numero totale dei membri del consiglio direttivo eletto di soci fondatori sia pari al 50% (cinquanta per cento) più un membro dell'intero consiglio direttivo (ad esempio se i membri del Consiglio Direttivo è fissato in sette unità allora quattro membri dello stesso organo devono essere nominati dai soci fondatori);
- i restanti membri nominati dagli associati (ad esempio se i membri del Consiglio Direttivo è fissato in sette unità allora tre membri dello stesso organo sono nominati dai soci ordinari non fondatori).

Tutti I membri del Consiglio Direttivo nominati dall'Assemblea durano in carica tre anni e possono essere rieletti, anche più volte. Il rinnovo del Consiglio Direttivo avviene in sede di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica.

Il primo Consiglio Direttivo e il Presidente vengono nominati in sede di costituzione dell'Associazione.

In ogni caso il Presidente del Consiglio Direttivo deve essere gradito alla Fondazione.

Il membro del Consiglio Direttivo indicato dalla Fondazione può essere in qualsiasi momento sfiduciato dalla stessa, senza possibilità di opposizione alcuna da parte del soggetto sfiduciato, e sostituito dalla stessa con una comunicazione indirizzata al Consiglio Direttivo dell'Associazione ed al soggetto sfiduciato almeno trenta giorni prima. Il soggetto sfiduciato non potrà che svolgere atti di ordinaria amministrazione e comunque non potrà svolgere atti economico-finanziari e/o patrimoniali.

Qualora venga meno un membro, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri.

Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso personale, contenente l'ordine del giorno, a cura del Presidente almeno 7 giorni prima della riunione (48 ore prima in caso di urgenza) con qualsiasi mezzo di comunicazione che garantisca la prova di avvenuta ricezione. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente ed un Tesoriere.

Al Consiglio Direttivo spetta:

- convocare l'Assemblea degli associati, constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione anche attraverso la redazione di appositi programmi di attività secondo le linee approvate dall'Assemblea;
- redigere il bilancio d'esercizio;
- verificare il rispetto dello Statuto;
- deliberare in merito alle nuove adesioni o all'esclusione degli associati;
- provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione per quanto non direttamente spettante all'Assemblea;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, da destinare alle finalità della CER, senza scopo di lucro; determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- sottoporre proposte o mozioni all'Assemblea e alla Fondazione;
- promuovere e organizzare eventi associativi anche di concerto con la Fondazione;
- conferire mandati e incarichi a soggetti terzi esclusivamente di importi di modesto valore e non riguardante le attività prevalenti e i progetti ordinari e straordinari indicati nel presente statuto, essendo tutti gli altri, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lo svolgimento di singole attività inerenti la

CER, la gestione degli investimenti e le scelte dei fornitori o altro di rilevante importanza e non di importo modesto, demandati per espressa indicazione del presente statuto alla Fondazione, anche tramite mandato con rappresentanza alla stessa in atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti.

I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo sono a cura del Segretario, vengono approvati dal Consiglio stesso nella riunione successiva e custoditi presso la sede dell'**Associazione**

Le riunioni possono svolgersi anche in audio/video conferenza, fermo restando la possibilità di accertare l'identità dei partecipanti, la corretta verbalizzazione dell'adunanza e la possibilità di tutti i partecipanti di partecipare alla discussione e alle votazioni.

Articolo 11 – Presidente

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli Associati e ne coordina le attività.

Al Presidente spetta:

- rappresentare legalmente l'**Associazione** di fronte ai terzi ed in giudizio;
- curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- coordinare le attività dell'**Associazione**;
- firmare ogni atto autorizzato dal Consiglio Direttivo

Il Presidente è responsabile dei beni in uso all'**Associazione**.

Il Presidente, in caso d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica di quest'ultimo alla prima riunione successiva.

Articolo 12 – Vicepresidente

Il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento dello stesso.

Articolo 13 – Segretario

Il Segretario può essere nominato/revocato dal Consiglio Direttivo.

Al segretario spetta:

- organizzare le adunanze e redigere i verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- svolgere compiti assegnati dal Presidente

Articolo 14 – Tesoriere

Il Tesoriere può essere nominato/revocato dal Consiglio Direttivo.

Al Tesoriere spetta:

- riscuotere le quote d'iscrizione
- provvedere ai pagamenti e curare la tenuta della contabilità e dei libri sociali;
- curare i rapporti con le banche, con facoltà di procedere a depositi e a prelievi;
- monitorare la gestione economico/finanziaria dell'**Associazione**
- supportare il Consiglio Direttivo per la redazione del bilancio di esercizio

Articolo 15 – Organo di controllo e revisore dei conti

Nei casi previsti dalla Legge e qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea può nominare un Organo di Controllo in forma monocratica o collegiale (tre membri). I componenti dell'Organo di Controllo non sono associati, durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili. Almeno uno dei componenti deve essere iscritto nel registro dei revisori legali. A tutti i componenti si applicano le disposizioni dell'art.2399 del Codice Civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'Assemblea, senza diritto di voto.

Se previsto dalla legge o se ritenuto opportuno l'Assemblea può nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Nel caso in cui la revisione legale dei conti sia affidata al Consiglio Direttivo tutti i componenti dovranno essere iscritti agli appositi registri.

Articolo 16 – Norme generali

Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico nonché del Codice del Terzo Settore.

Firmato

